

6/1/2009 |

## **Senza il nuovo contratto non decolla il maestro unico**

**AZIENDA SCUOLA  
il caso**

Il testo del regolamento approvato il 18 dicembre 2008 sulla nuova scuola primaria attende i pareri della Conferenza Unificata, del Cnpi e soprattutto del Consiglio di Stato che certamente potrebbe fare definitiva chiarezza su quello che l'art. 4 della legge 169/08 voleva effettivamente intendere. Sia quando prevedeva che «le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali»; sia quando scriveva che «nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola». Ma anche che è necessario definire il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le 2 ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle norme contrattuali vigenti. La legge prevede che per il 2009, nella misura determinata a seguito di una specifica sequenza contrattuale, si provvederà ai relativi pagamenti, in attesa di acquisire gli effetti economici dei tagli all'organico, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche. Ne consegue che il maestro unico non potrà operare dal prossimo anno scolastico senza una preventiva definizione contrattuale della materia. Il Regolamento prevede che nell'anno scolastico 2009-10 vengano costituite prime classi affidate ad un unico insegnante (in queste classi si supera quindi ogni forma di insegnamento collegiale), esse funzionano con un orario settimanale di insegnamento di 24 ore affidate ad un unico docente. Se tale insegnante unico è idoneo all'insegnamento della religione cattolica e a quello della lingua inglese le 24 ore settimanali previste dalla legge gli saranno assegnate completamente.

In caso contrario l'insegnante, con contratto a 24 ore, avrà due o tre ore a disposizione perché svolte in sua vece dagli specialisti. Tali ore di attività didattica a disposizione non dovrebbero poter essere impiegate come aggiuntive all'attività didattica della classe che per legge funziona con 24 ore anche perché se ciò avvenisse risulterebbero in realtà aggiuntive, perché in teoria, ma spesso anche nella pratica, non rivolte alla totalità degli studenti, le due ore settimanali di Insegnamento della religione cattolica. Si tratterebbe infatti di una modalità finora non prevista nel nostro ordinamento e soprattutto contraria all'interpretazione attuale delle norme concordatarie, Fra le utilizzazioni di tale orario di servizio che la scuola potrà decidere potranno figurare sia le eventuali materie alternative per alunni che non si avvalgono della religione cattolica, sia attività di recupero linguistico per alunni immigrati.

Il Regolamento approvato non prevede, per le prime classi, l'anno prossimo e a regime, classi funzionanti con 25 o 26 ore settimanali mentre ne prevede con "27, e sino a 30". Probabilmente la scelta delle famiglie, per le prime classi del prossimo anno scolastico si concentrerà sulle classi a 30 ore e sul tempo pieno. La riduzione dell'organico complessivo del Circolo stabilirà l'obbligo di istituire un determinato numero di classi a 24 ore al di là della richiesta delle famiglie. Il Consiglio di circolo dovrà in tal caso stabilire i criteri di assegnazione. Sempre per il prossimo anno scolastico, in aggiunta a quello stabilito per il tempo pieno, (due insegnanti per classe, con l'utilizzo di 8 ore, che residuano dalle 24 di ciascuno, nell'organico di circolo), lo schema di Regolamento prevede per le classi operanti con il nuovo ordinamento, e quindi nel primo anno solo le prime, un nuovo criterio di determinazione degli organici fondato, non sul numero dei docenti per ogni classe (a.t.p.) o per ogni Team, ma su un orario standard di durata delle lezioni settimanali della classe che mediamente viene attestato a 27 ore con l'integrazione, ove necessario con le ore occorrenti per l'IRC e per l'inglese. Il calcolo effettivo dell'organico delle prime classi dipenderà da quale formula sarà contrattualmente in vigore al momento della previsione dell'organico di diritto: numero delle classi prime  $\times 27:22$  o diviso 24? Nel primo caso il maestro unico sarà di fatto e di necessità prevalente perché le 22 ore di ogni singolo docente potrebbero, su autonoma decisione delle scuole, non essere utilizzate tutte nella stessa classe. Nel secondo caso le articolazioni a 27 o a 30 ore sarebbero fittizie e, rappresentando solo una forma mascherata di maestro unico, non costituirebbero una reale alternativa didattica per la scelta delle famiglie. In ogni caso nei prossimi anni l'organico delle classi successive non ancora investite dalla innovazione si determinerà secondo le norme preesistenti: tre docenti ogni due classi.



Gilda degli Insegnanti  
LATINA